

## **Il controllo della Corte di Cassazione sul rifiuto di giurisdizione del Consiglio di Stato**

**Sommario: 1. Attualità della questione. – 2. L’origine della questione. – 3. L’assetto precedente. – 4. Gli orientamenti successivi della giurisprudenza delle Sezioni Unite. – 5. Le ipotesi di rigetto. – 6. La ricostruzione dell’istituto. – 7. Una proposta interpretativa .... – 8. ... e legislativa.**

**1. Attualità della questione.** – L’individuazione della possibilità per la Corte di Cassazione di sindacare le pronunzie del Consiglio di Stato sotto il profilo del rifiuto di giurisdizione è estremamente attuale. Le Sezioni Unite Civili della Corte di Cassazione, infatti, nel marzo 2017<sup>1</sup> hanno incaricato l’Ufficio del Massimario di *“un approfondimento che si avvalga della ricostruzione dei contributi della giurisprudenza della dottrina”* sul tema dell’individuazione dei limiti esterni della giurisdizione e del sindacato delle Sezioni Unite sulla violazione di essi da parte dei giudici speciali proprio *“con riferimento all’ipotesi del cd. rifiuto o diniego di giurisdizione”*.

Così come era avvenuto nel 2016 in relazione ad altra delicata questione, e cioè a quella della sussistenza o meno di un abuso del processo in capo al ricorrente per questioni di giurisdizione che contestava la giurisdizione del giudice adito<sup>2</sup> il primo Presidente della Corte di Cassazione ha coinvolto

---

<sup>1</sup> Ordinanza 15 marzo 2017, n. 6822.

<sup>2</sup> Le Sezioni Unite si sono poi pronunciate con sentenza 20 ottobre 2016, n. 21260, annotata in *Foro it.*, 2017, I, 977 ss. da G.G. POLI, A. TRAVI, F. AULETTA.

sulla questione il Presidente del Consiglio di Stato che, a sua volta, ha incaricato l'Ufficio Studi del Consiglio di Stato di approfondire il tema.

Vi è, perciò, una collaborazione formalizzata che si sta realizzando in relazione alla funzione nomofilattica, collaborazione che, come è noto, ha trovato consacrazione di carattere generale nel *memorandum* sottoscritto dal Primo Presidente della Corte di Cassazione, dal Presidente del Consiglio di Stato e dal Presidente della Corte dei Conti il 15 maggio 2017.

**2. – L'origine della questione.** – La questione relativa al diniego o al rifiuto di giurisdizione ha un'origine storica molto precisa: l'utilizzazione di questo criterio di sindacato dell'attività giurisdizionale del giudice amministrativo è stata ipotizzata una prima volta dalle cd. ordinanze gemelle della Corte di Cassazione che sono intervenute sulla questione della necessità o meno del previo annullamento del provvedimento lesivo per l'esperimento dell'azione risarcitoria a tutela di interessi legittimi<sup>3</sup>. In quell'occasione, le Sezioni Unite, intervenendo in sede di ricorso per regolamento preventivo di giurisdizione, hanno riconosciuto la sussistenza in merito della giurisdizione del giudice amministrativo, individuando però anche i criteri attraverso i quali lo stesso avrebbe dovuto esercitare i suoi poteri di decisione, e segnalando che, altrimenti operando, si sarebbe posto il problema del rifiuto di giurisdizione. Quell'avvertimento si è poi concretizzato nella successiva sentenza del 2008<sup>4</sup> che ha dichiarato inammissibile l'impugnazione proposta avverso la sentenza del Consiglio di Stato, ma ha affermato il principio di diritto secondo il quale la sentenza del Consiglio di Stato che non esamini una domanda di risarcimento dei danni per lesione di interesse legittimo

---

<sup>3</sup> Si tratta delle ordinanze delle Sezioni Unite 13 giugno 2006, nn. 13659, 13660, 13911.

<sup>4</sup> Sentenza 23 dicembre 2008, n. 30254.

perché non è stata proposta preventivamente l'azione di impugnazione concretizza un diniego o rifiuto di giurisdizione sindacabile della Corte di Cassazione.

**3. L'assetto precedente.** – Che l'origine storica di questo mezzo di controllo da parte della Cassazione delle sentenze del Consiglio di Stato sia riconducibile al 2006 è confermato dal riscontro della giurisprudenza precedente: prima di quell'anno, infatti, non vi erano state altre ipotesi in cui la Corte di Cassazione avesse individuato come rilevante un diniego di giurisdizione. In questi termini ha concluso un'attenta indagine in letteratura di poco antecedente<sup>5</sup>, che ha evidenziato anzi un orientamento piuttosto rigido della giurisprudenza della Corte di Cassazione circa l'ambito del suo sindacato.

D'altro canto, anche la dottrina costituzionalistica più autorevole<sup>6</sup> segnalava che l'art. 111 della Costituzione era volto ad impedire l'invasione da parte di un giudice di ambiti attribuiti ad altra giurisdizione.

**4. Gli orientamenti successivi della giurisprudenza delle Sezioni Unite.** –

Il nuovo indirizzo inaugurato nel 2006 si è rapidamente consolidato, anche se, va detto, in un numero non molto elevato di casi. Le ipotesi nelle quali la Corte di Cassazione ha individuato un diniego di giurisdizione da parte del Consiglio di Stato sono sostanzialmente le seguenti: la questione relativa alla cd. pregiudizialità amministrativa, che è stata all'origine del nuovo orientamento e che peraltro ormai è superata stante il disposto del Codice del processo amministrativo; la questione relativa al rapporto fra ricorso

---

<sup>5</sup> Cfr. M. V. FERRONI, *Il ricorso in Cassazione avverso le decisioni del Consiglio di Stato*, 2005, p. 81 ss..

<sup>6</sup> C. MORTATI, *Istituzioni di diritto pubblico*, Padova, Cedam, 1969, p. 1219.

principale e ricorso incidentale escludente, che viceversa è ancora aperta e in relazione alla quale è stata pronunciata l'ordinanza del marzo 2017 che si è prima ricordata; la questione relativa ai limiti del sindacato del giudice amministrativo sui provvedimenti dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato<sup>7</sup>, che peraltro è questione riconducibile piuttosto all'individuazione dei confini fra la giurisdizione e l'amministrazione; la questione relativa alla sussistenza o meno di una giurisdizione sulle controversie dell'ex pubblico impiego relative a questioni insorte nell'ante il 30 giugno 1998 ma proposte dopo il 15 aprile 2000: come è ben noto, la giurisprudenza nazionale, sia di Cassazione che di Consiglio di Stato che di Corte Costituzionale ha concluso nel senso della inesistenza di una tutela, essendo scaduto un termine di decadenza. La Corte Europea per i Diritti dell'Uomo, però, si è pronunciata altrimenti, ritenendo che la perdita di ogni tutela configuri una violazione della Convenzione Europea dei Diritti dell'Uomo; a questo punto, la Corte di Cassazione<sup>8</sup> ha rimesso la questione alla Corte Costituzionale; in questo caso, invero, non vi è un contrasto fra le giurisdizioni nazionali, si tratta soltanto di risolvere il problema derivante dal fatto che la sentenza della Corte Europea per i Diritti dell'Uomo è successiva ad una sentenza del Consiglio di Stato (la Corte Costituzionale poco dopo ha escluso che in queste ipotesi sia esperibile la revocazione)<sup>9</sup>; l'ampiezza del sindacato del giudice amministrativo sul cd. Durc<sup>10</sup>.

**5. Le ipotesi di rigetto.** – Sono molto più numerosi, invece, i casi in cui la

---

<sup>7</sup> Si veda la pronuncia delle Sezioni Unite 20 gennaio 2014, n. 1013, ricordata in merito da F. FRANCARIO, *Il sindacato alla Cassazione sul rifiuto di giurisdizione*, in *Libro dell'Anno del Diritto (Treccani 2017)*, pag. 1 – 2 dell'estratto.

<sup>8</sup> Ordinanza 8 aprile 2016, n. 6891.

<sup>9</sup> Corte Cost. 26 maggio 2017, n. 123.

<sup>10</sup> Riconosciuta da Corte di Cassazione, Sez. un. civ., 29 marzo 2017, n. 8107.

corte di Cassazione ha escluso che ci si trovi in presenza di un rifiuto o diniego di giurisdizione sindacabile avanti a sé: non si può richiedere alla Corte di Cassazione di verificare la conformità delle sentenze del Consiglio di Stato al diritto dell'Unione Europea, neanche nel caso in cui si contesti un omesso rinvio pregiudiziale<sup>11</sup>, salvo casi estremi, e cioè il caso in cui la sentenza del Consiglio di Stato abbia comportato un radicale stravolgimento delle norme dell'Unione Europea<sup>12</sup>; non vi è un diniego denunciabile in Cassazione se la pronuncia del Consiglio di Stato è conseguenza di una scelta interpretativa<sup>13</sup>; non è diniego di giurisdizione la remissione all'Autorità per l'Energia Elettrica e al Gas della determinazione della sanzione<sup>14</sup>; non è diniego di giurisdizione il rigetto della domanda perché infondata<sup>15</sup>; non è un rifiuto di giurisdizione la declaratoria di inammissibilità del ricorso per violazione del principio della specificità dei motivi<sup>16</sup>; non è rifiuto di giurisdizione il rigetto del ricorso per revocazione non essendo stato accertato un errore di fatto<sup>17</sup>; non è rifiuto di giurisdizione la declaratoria di inammissibilità della domanda a meno che non vi sia stato un radicale stravolgimento delle regole che disciplinano il rito<sup>18</sup>.

**6. La ricostruzione dell'istituto.** – Dall'orientamento giurisprudenziale che si è ricordato emerge come la ricostruzione dell'istituto per la Corte di

---

<sup>11</sup> Sentenze 14042 del 2016 e 3915 del 2016

<sup>12</sup> Così la sentenza 2242 del 2015 in relazione alla nota questione dei rapporti tra ricorso principale e ricorso incidentale.

<sup>13</sup> Si veda la sentenza 25628/2016 a proposito della discrezionalità del decreto di estradizione.

<sup>14</sup> Sentenza n. 11345/2013.

<sup>15</sup> A proposito di una domanda risarcitoria, sentenza n. 5077/2016.

<sup>16</sup> Sentenza n. 964/2017.

<sup>17</sup> Sentenza n. 3037/2013.

<sup>18</sup> Sentenza n. 6606/2015: indicativa in merito è la sentenza della Corte di Cassazione che ha cassato la pronuncia della Corte dei Conti che non aveva ammesso l'incolpato al condono erariale nel caso in cui l'impugnazione in appello era stata proposta dal Procuratore Regionale.

Cassazione sia piuttosto chiara. Viceversa, in letteratura vi sono opinioni molto differenziate, essendo state espresse, come è noto, valutazioni estremamente critiche<sup>19</sup>, valutazioni in realtà più aperte, soprattutto di recente<sup>20</sup>, e posizioni nettamente favorevoli<sup>21</sup>, anche molto risalenti nel tempo<sup>22</sup>.

Vi è stato anche chi ha ricordato che in realtà il ruolo della Corte di Cassazione nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato non è sempre stato un ruolo di stimolo verso una giurisdizione più efficace<sup>23</sup>.

**7. Una proposta interpretativa ....** – Nell’individuare l’ambito del sindacato della Corte di Cassazione occorre, innanzitutto, compiere una prima valutazione di carattere generale: di norma, l’esistenza di un grado di giurisdizione in più è utile per cittadino perché consente una opportunità ulteriore ai fini del raggiungimento della soluzione più giusta. È altrettanto vero, però, che nell’organizzare la tutela in sede giurisdizionale occorre conciliare due esigenze che si contrappongono e cioè l’esigenza di giustizia, che richiederebbe una rivalutazione *ad infinitum* della controversia, e l’esigenza di certezza, che richiede invece che la controversia si concluda entro un termine ragionevole. La scelta sull’individuazione del punto di equilibrio è affidata al legislatore, che incontra, nell’individuazione della soluzione migliore, i limiti derivanti dalla necessità di rispettare un criterio

---

<sup>19</sup> R. VILLATA, *Giustizia amministrativa e giurisdizione unica*, ora in *Scritti di giustizia amministrativa*, Milano, Giuffrè, 2015, p. 517 ss..

<sup>20</sup> G. VERDE, *Il riparto di giurisdizione secondo R. VILLATA*, in *Dir. proc. amm.*, 2016, spec., p. 704 ss..

<sup>21</sup> C. FERRONI, *op. cit.*, p. 285 ss..

<sup>22</sup> I. MARINO, *Corte di Cassazione e giudici “speciali” (sull’interpretazione dell’ultimo comma dell’art. 111 Cost.)*, in *Studi in onore di V. OTTAVIANO*, Milano, Giuffrè, 1993, Vol. II, p. 1383 ss..

<sup>23</sup> E. FOLLIERI, *Il sindacato della Corte di Cassazione sulle sentenze del Consiglio di Stato*, in *Giustamm.it*, 2014.

di ragionevolezza, sia a' sensi della disciplina costituzionale che a' sensi della disciplina sovranazionale. Il nostro legislatore costituzionale, dettando l'art. 111 della Costituzione, ha stabilito che avverso la sentenza del Consiglio di Stato il ricorso in Cassazione sia proponibile solo per motivi attinenti la giurisdizione. Si tratta di una scelta che il legislatore aveva già compiuto in precedenza (nel Codice di procedura civile, nella legge sull'ordinamento giudiziario), che ha ribadito successivamente (nella legge T.A.R., nel Codice del processo amministrativo) il che di conseguenza esclude che sia legittima la scelta interpretativa che conduca ad attribuire al ricorso in Cassazione una funzione assimilabile a quella che la Corte di Cassazione svolge nei confronti delle sentenze del giudice ordinario. Il ricorso in Cassazione avverso le sentenze del Consiglio di Stato non è un ulteriore grado di impugnazione nemmeno in termini di sola legittimità.

D'altro canto, questa scelta non è detto che sia negativa per quanto concerne gli orientamenti giurisprudenziali in genere, poiché non sempre l'intervento della Corte di Cassazione ha comportato una tutela giurisdizionale amministrativa più efficace: si pensi, per esempio, al fatto che l'impossibilità in passato per il Consiglio di Stato di pronunciare sentenze di condanna in sede di giurisdizione esclusiva è stata la conseguenza di una presa di posizione della Corte di Cassazione, sostenuta dalla letteratura amministrativistica, degli anni '20 del secolo scorso; si consideri che l'impossibilità di contestare i provvedimenti attuativi dell'opera SILA è stata affermata dalla Corte di Cassazione in contrasto con il Consiglio di Stato negli anni '50 del secolo scorso; si consideri che la tutela degli interessi diffusi, ammessa dal Consiglio di Stato, è stata esclusa dalla Corte

di Cassazione negli anni '60 del secolo scorso.

In altri casi, viceversa, l'orientamento della Corte di Cassazione è stato sicuramente innovativo ed utile: l'esempio più evidente è quello che concerne la tutela risarcitoria degli interessi legittimi, che ha ampliato la possibilità per il cittadino di ottenere una giustizia efficace non soltanto per il possibile intervento di sentenze di condanna (che il giudice amministrativo pronuncia con molta prudenza), quanto piuttosto per il fatto che la possibilità di una sentenza di condanna per lesione di interesse legittimo svolge una funzione di stimolo nei confronti dell'amministrazione affinché assuma comportamenti corretti sia in sede sostanziale che in sede processuale. Pur con tutti i dubbi circa l'attuale configurazione dell'istituto, perciò, si è trattato di una scelta sicuramente positiva.

In altri casi, l'intervento della Corte di Cassazione è stato semplicemente un sistema per risolvere il contrasto tra l'orientamento del Consiglio di Stato e la giurisprudenza sovranazionale: si pensi alle ipotesi, già menzionate, del ricorso incidentale escludente oppure delle controversie relative di pubblico impiego anteriori al d. lgs. n. 80 del 1998.

Anche sotto questo profilo si è trattato, perciò, un intervento sicuramente positivo.

In questa situazione, per definire compiutamente l'ambito del rimedio occorre inevitabilmente far riferimento agli strumenti interpretativi che sono a disposizione di un giurista che si muova in un quadro da un lato regolato dal legislatore dall'altro retto dai principi generali.

A questo proposito va osservato che se è vero che il processualista è normalmente più legato alla disciplina positiva, in quanto questa disciplina



garantisce il funzionamento del processo a parità delle armi tra i litiganti, in particolare prescrivendo esattamente il comportamento del giudice, è altrettanto vero che anche in materia processuale esistono i principi generali ed esistono precisi criteri fissati in Costituzione: per quanto concerne la tutela nei confronti della Pubblica Amministrazione l'orientamento della Costituzione è molto preciso nel senso della garanzia della tutela giurisdizionale più ampia, cosicché un'interpretazione della Costituzione come fonte vivente non può che favorire le possibilità di tutela del cittadino. Si è già precisato che a' sensi dell'art. 111 della Costituzione il giudizio avanti la Corte di Cassazione nei confronti delle sentenze del Consiglio di Stato non può costituire un quarto grado di giurisdizione: la dizione letterale della disposizione corrisponde a una scelta ben precisa dei costituenti, che riconobbero la speciale idoneità del giudice amministrativo a conoscere del provvedimento amministrativo<sup>24</sup>. Il giudice amministrativo, infatti, ha una particolare qualificazione e una particolare abitudine a sindacare l'attività della pubblica amministrazione ed il suo ruolo non è esercitabile dalla Cassazione né in merito né in rito proprio perché si tratta di un giudice che ha una formazione e una professionalità ben diverse.

In questo senso, del resto, come già ricordato, il legislatore si è pronunciato costantemente, sia nel Codice di procedura civile sia nella legge di ordinamento giudiziario sia nella legge T.A.R. sia nel Codice del processo amministrativo (in quest'ultimo caso come risulta anche dalla relazione illustrativa).

---

<sup>24</sup> G. LEONE, già in assemblea costituente evidenziò che il giudice amministrativo doveva essere l'unico a valutare il provvedimento amministrativo e nello stesso senso si pronunciò anche C. MORTATI: cfr. M. V FERRONI, *op. cit.*, p. 80 ss..

Detto ciò, va però riconosciuto che decidere sulle questioni di giurisdizione e controllare, perciò, il rispetto delle regole sulla giurisdizione significa verificare la sussistenza della giurisdizione sia in positivo (se cioè c'è il potere di decidere ed è stato esercitato) che in negativo (e cioè se non c'è il potere giurisdizionale e se non è stato esercitato); ne consegue che nell'ambito del giudizio sulla sussistenza o insussistenza della giurisdizione rientra anche la valutazione se vi è stato un eccesso di potere giurisdizionale o un diniego di giurisdizione.

Questa verifica non coinvolge soltanto l'individuazione dei limiti di materia, coinvolge anche le modalità di esercizio della funzione giurisdizionale. Giurisdizione è risolvere una controversia in un ambito determinato secondo le modalità previste dall'ordinamento perché la decisione sia resa in modo processualmente corretto tanto in termini di rito quanto in termini di effettività della pronuncia.

Se un giudice rifiuta di decidere in una data materia o secondo il rito ed al fine di rendere una giustizia effettiva, questi non esercita correttamente la sua giurisdizione. La giurisdizione dev'essere una attività decisionale adeguata rispetto al fine<sup>25</sup> cosicché è configurabile una violazione anche in senso negativo della giurisdizione qualora quest'attività non sia adeguata<sup>26</sup>.

La valutazione in ordine alla correttezza della decisione dal punto di vista del rito e dal punto di vista del merito dipende dalle convinzioni accolte in un determinato momento storico in ordine all'esercizio della funzione giurisdizionale: queste convinzioni sono convinzioni che sono proprio di un

---

<sup>25</sup> I. PAGNI, *La giurisdizione tra effettività ed efficienza*, in *Dir. proc. amm.*, 2016, p. 403.

<sup>26</sup> V. DOMENICHELLI, *Alcune note sul ricorso per Cassazione contro le sentenze del Consiglio di Stato*, in *Dir. proc. amm.*, 2015, p. 608.

ordinamento nel suo complesso e corrispondono a livelli di garanzia che devono essere generalmente riconosciuti, come livelli essenziali<sup>27</sup>.

La garanzia di una tutela giurisdizionale adeguata va assicurata al vertice dell'ordinamento processuale dal giudice che verifica il rispetto delle regole sulla giurisdizione e cioè dalla Corte di Cassazione: la Corte di Cassazione, perciò, deve verificare il rispetto delle regole sulla ripartizione delle materie, sulle modalità essenziali di esercizio della funzione giurisdizionale, anche ma non soltanto con il contrasto a sentenze abnormi. Il giudice della giurisdizione, infatti, come è stato detto<sup>28</sup> deve verificare la correttezza dell'esercizio della *potestas iudicandi* come modo di tutela appropriato.

Non si tratta, perciò, soltanto di un problema di confini tra giurisdizione ma invece di modalità di esercizio delle funzioni giurisdizionali attribuite, che dev'essere uniforme a livello più avanzato, con un superamento delle differenze strutturali e funzionali non essenziali.

Questa valutazione, però, non può neppure essere dimentica delle peculiarità delle giurisdizioni, laddove le medesime corrispondano a caratteristiche intrinseche delle medesime oppure a specializzazioni funzionali che l'ordinamento ha ritenuto corrette e giustificate (si pensi appunto al ruolo del giudice amministrativo consacrato in Costituzione).

A' sensi dell'art. 111 della Costituzione, rientra tra le questioni relative alla giurisdizione la questione di un non corretto esercizio della funzione giurisdizionale che conduca a vanificare addirittura l'attribuzione della giurisdizione.

---

<sup>27</sup> L'uniformità nella tutela giurisdizionale indipendentemente dalle differenze fra le giurisdizioni è già stata individuata come un valore da I. MARINO, *op. cit.*, p. 1385.

<sup>28</sup> G. VERDE, *op. cit.*, p. 706.

La funzione della Corte di Cassazione è, perciò, una funzione di garanzia, che da questo punto di vista è opportuna e che dev'essere esercitata nel modo più ampio.

È evidente, però, che non si tratta di una funzione di garanzia che possa condurre ad intromissioni nelle scelte autonome del giudice amministrativo: e così, per esempio, facendo riferimento alla dibattuta questione del rapporto tra ricorso incidentale e ricorso principale, la soluzione raggiunta da ultimo dall'Adunanza plenaria del Consiglio di Stato non costituisce un'applicazione abnorme della disciplina processuale<sup>29</sup>, potendo al limite essere considerata una soluzione che può lasciare delle perplessità<sup>30</sup>.

**8. ... e legislativa.** – Le soluzioni convenzionali nei rapporti tra le giurisdizioni, che risalgono ad autorevoli precedenti storici (il concordato Santi Romano – Mariano D'Amelio) sono sicuramente quelle più adatte per risolvere i momenti di tensione più elevati. Nella quotidianità, dovrebbe probabilmente scegliersi una via diversa e cioè una via di modificazione normativa ordinaria della composizione delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione allorché giudica di questioni di giurisdizione. Occorrerebbe prevedere che, in questo caso, le Sezioni Unite pronunziano non soltanto con la presenza di giudice di Cassazione ma anche con la presenza di giudici provenienti dalla giurisdizione nei confronti della quale la valutazione viene compiuta<sup>31</sup>. Si tratta di individuare un prudente equilibrio, per evitare lo

---

<sup>29</sup> Ipotesi nella quale, secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 2242 del 2015 sarebbe possibile il sindacato.

<sup>30</sup> Che secondo la sentenza delle Sezioni Unite n. 10294 del 2012 non giustificano la cassazione.

<sup>31</sup> Soluzione più volte di proposta: da ultimo R. VILLATA, *Giustizia amministrativa e giurisdizione unica*, cit., p. 538; P. TANDA, *Contributo allo studio del dualismo giurisdizionale*, Napoli, ESI, 2017. P. 207.

snaturamento delle Sezioni Unite, cosicché la prevalenza dev'essere sempre garantita al giudice di Cassazione. Si tratta di una modificazione che può essere introdotta nel Codice di procedura civile, e magari ripresa nel Codice del processo amministrativo e nel Codice della giustizia contabile, e che non coinvolge affatto l'art. 111 della Costituzione, che facendo riferimento alla possibilità del ricorso in Cassazione, nulla dice in ordine alla composizione di questo giudice (non contrasta questa previsione neppure con l'art. 106 Cost. perché i giudici che farebbero parte delle Sezioni Unite non sono giudici esterni alla Magistratura, ma sono giudici di altra giurisdizione, che fa parte comunque dell'ordinamento giurisdizionale a' sensi del Titolo IV; Sez. I; della Carta Costituzionale.

**Carlo Emanuele Gallo**

Professore ordinario di diritto amministrativo  
all'Università degli studi di Torino

Publicato il 4 luglio 2017